



ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO PONENTE
www.icsanremoponente.gov.it
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado
Via Panizzi, 4 - 18038 - Sanremo (IM)
Tel. 0184660674 – Fax 0184696385
e-mail: imic81500v@istruzione.it - imic81500v@pec.istruzione.it
codice Fiscale: 90083340084

ISTITUTO COMPRENSIVO - SANREMO PONENTE-SAN REMO
Prot. 0001051 del 02/02/2022
VII-5 (Uscita)

CIRCOLARE N. 27

Al Personale Docente

Ai Genitori degli Alunni/e Primaria e Secondaria

Al DSGA

Al Sito Web/Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Assenze e validità dell'anno scolastico 2021-2022 per la valutazione degli alunni-deroghe al limite massimo di assenze.

VISTO il D.Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita "...ai fini della validità dell'anno scolastico, (...) per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04.03.2011 che ha pari oggetto;

VISTO il D. Lgs. n. 62 del 2017

VISTO il D.M. 741/2017;

VISTA la Nota Ministeriale n. 1865/2017;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 29 del Collegio Docenti svoltosi il giorno 26 ottobre 2021 che ha come oggetto i criteri di deroga al limite di assenze per la validità dell'anno scolastico 2021/2022;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

INFORMA

che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell'orario annuale specifico di ciascun ordine di scuola, ai fini della validità dell'anno scolastico 2021/2022 è fissato secondo la seguente tabella:

PROSPETTO MONTE ORE ANNUO

TEMPO SCUOLA	NUMERO ORE SETTIMANALE	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE RICHIESTE (75%)	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE CONSENTITE (25%)
PRIMARIA 40 ORE-TEMPO PIENO	40 ORE	1320	990	330 (pari a 50 giorni di lezione)
SECONDARIA DI PRIMO GRADO-30 ORE	30 ORE	990	743	247,5 (pari a 41 giorni di lezione)

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che **“le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, (...) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”**.

Pertanto il Collegio docenti ha deliberato ammettendo i seguenti criteri di deroga:

- a) Gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate con certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate;
- b) Gravi motivi personali e/o di famiglia autocertificati dai genitori e notificati al Dirigente scolastico;
- c) Assenza per malattia/quarantena obbligatoria per COVID-19 per l'alunno e/o i suoi famigliari (certificato medico o ATS);
- d) Assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza;
- e) Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e a carattere nazionale;
- f) Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Nota Miur del 29.10.2019, n. 22190);
- g) Situazione seguita dai servizi sociali;
- h) Altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i Consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi;

Si rammenta quanto segue:

il consiglio di Classe/Interclasse verifica, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Raffaele Prodomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993